

REGOLAMENTO (CE) N. 1247/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 1161/97; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1998 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/96⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché i prelievi sono stati sostituiti da dazi doganali e la prefissazione dell'onere all'importazione è stata soppressa a

partire dal 1° luglio 1995, è necessario prorogare l'adattamento transitorio di tali disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue:

- 1) il termine «prelievo» è sostituito dal termine «dazio», ogniquale volta ricorra;
- 2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso;
- 3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) nella casella 8, l'indicazione «ACP» o «PTOM», a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 73.